

ALLIANZ ULTRA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz Ultra** e contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz Ultra**, con particolare riferimento ai meccanismi di evoluzione ed aggiornamento delle garanzie scelte dal Contraente. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all'interno dei relativi Set Informativi.

1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **regolamento** si invita a prendere atto del significato di alcune espressioni o "parole chiave" ricorrenti all'interno del presente documento.

Allianz Ultra: il modello assicurativo innovativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica, caratterizzata dall'impegno di Allianz di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio**, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate anche ai rapporti già in essere.

Ambiti di rischio: i singoli prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz Ultra** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati separatamente o in formule combinate che compongono il **Programma di protezione** del Cliente.

Edizione: le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli **Ambiti di rischio**. E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata **Edizione**, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio.

Soluzione: il livello di servizio e di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza dei servizi assicurativi richiesti.

Programma di protezione: l'insieme degli **Ambiti di rischio** e delle **Soluzioni** di garanzie selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

Polizza: il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e vengono raccolte alcune rilevanti dichiarazioni del Contraente medesimo.

Best Guarantee clause: la clausola che consente all'Assicurato di liberamente scegliere, laddove lo preferisca, che il sinistro venga liquidato, anziché alle condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro, alle condizioni di assicurazione contenute, al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, negli **Ambiti di rischio** acquistati. Il rilascio di una nuova **Edizione** sarà da considerarsi applicabile, ai fini della liquidazione del sinistro, a far tempo dalla prima scadenza annuale della **Polizza** successiva al rilascio, salvo quanto previsto in dettaglio dall'art. 10 del presente regolamento, a condizione che la nuova **Edizione** abbia modificato almeno una **Soluzione** acquistata dal Contraente.

2) Cos'è Allianz Ultra?

È un modello assicurativo innovativo pensato con l'obiettivo di fornire al Contraente la possibilità di costruire il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.

Con **Allianz Ultra** il Contraente potrà assemblare le sue **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli prodotti assicurativi, **denominati Ambiti di rischio**, che andranno a comporre il **Programma di protezione**.

Tale **Programma di protezione** potrà essere via via integrato o modificato, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, e scegliendone di nuovi.

3) Cosa Offre Allianz Ultra?

Entrando nel sistema **Allianz Ultra** il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo **Programma di protezione**, sottoscrivendo la propria **Polizza** e scegliendo tra i **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.

A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Il Fabbriato
- Il Contenuto
- Le Catastrofi naturali
- La Responsabilità civile
- La Tutela legale
- Gli Animali domestici

All'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.

La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà essere modificata, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minor esigenza di copertura.

Allianz nel tempo potrà prevedere nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto potrà avvenire alle sole condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta. Per tale ragione il **Programma di protezione** potrà essere integrato anche acquistando nuovi **Ambiti di rischio** che non erano previsti nell'**Edizione** vigente al tempo della iniziale sottoscrizione della **Polizza**.

Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno. Il tutto alle condizioni meglio specificate all'art. 14 (disdetta) del presente **regolamento**.

4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz

Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio**, di **Edizione in Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

L'impegno di Allianz a rivedere e se del caso migliorare i livelli di servizio sarà, per il Contraente e per l'Assicurato, una garanzia di poter disporre di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi. Il **Programma di protezione** inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà dunque evolvere, adeguandosi alle nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle **Edizioni** successive a quella vigente al tempo della stipula della **Polizza**.

Per questa ragione, sottoscrivendo la **Polizza**, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) l'eventuale evoluzione delle condizioni di assicurazione che la Compagnia potrà introdurre nelle successive **Edizioni**, che saranno dunque da intendersi come naturalmente sostitutive di quelle inizialmente acquistate.

L'ultima **Edizione applicabile** sarà quella che regolerà il rapporto contrattuale.

Fermo restando l'impegno di Allianz ad aggiornare **Allianz Ultra** nell'interesse della clientela, il Contraente (o l'Assicurato se diverso) resterà libero, in caso di sinistro, di chiedere che la prestazione liquidativa sia resa nel rispetto di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, se preferite. Ciò per effetto della clausola di miglior garanzia (**Best Guarantee clause**) di cui ai successivi artt. 11 e 12.

5) Allianz Ultra e gli Ambiti di rischio. Come comporre il Programma di protezione

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, laddove consentito, o in combinazione con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni Essential, Plus, Premium e Top**). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato) L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione** del Cliente.

6) Durata della Polizza; durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio, come disciplinato dal successivo articolo 7 «Pagamento del premio», fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

7) Pagamento del premio

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.

Il premio, pur frazionabile, sarà sempre indicato su base annuale e potrà essere assoggettato a meccanismi di indicizzazione da far valere di anno in anno, in caso di durate poliennali o in caso di rinnovo automatico, anche in relazione a singoli **Ambiti di rischio**. Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di servizio relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, sarà esposto il nuovo **Programma di protezione** ed i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** che lo compongono, comprensivi delle relative imposte, indicando il nuovo premio complessivo da versare alla successiva scadenza annuale. Nel caso in cui venga richiesta la decorrenza immediata di nuove garanzie aggiuntive, la **Polizza** riporterà separatamente l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino alla prima scadenza annuale.

8) Acquisto di nuovi Ambiti di rischio e modifica del Programma di protezione

In corso di contratto il Contraente potrà aumentare il suo livello di protezione acquistando altri **Ambiti di rischio** idonei a soddisfare eventuali nuovi bisogni o nuove esigenze assicurative.

In tal caso, la decorrenza delle garanzie previste dal nuovo o dai nuovi **Ambiti di rischio** sarà fatta coincidere con la prima ricorrenza annuale del contratto, onde allineare la gestione dei diversi **Ambiti di rischio**, anche quanto al pagamento del premio complessivamente dovuto.

Il pagamento del nuovo premio annuale complessivamente dovuto sarà effettuato con le modalità indicate nel **nuovo documento di Polizza, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.

Nel caso in cui il Contraente chieda la decorrenza anticipata od immediata delle coperture, la durata del nuovo **Ambito di rischio** sarà pari alla sommatoria della frazione di anno mancante al completamento della annualità in corso con la durata naturale (annuale o poliennale) del nuovo **Ambito di rischio**.

In tal caso sarà richiesto, prima dell'attivazione della garanzia, il pagamento del conguaglio di premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale.

Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

9) Modifica dell'Ambito di rischio

In corso di contratto il **Contraente** potrà aumentare o diminuire il suo livello di protezione all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.

La modifica potrà avvenire in occasione della scadenza ma anche prima della scadenza dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato, con ogni conseguente regolazione del premio.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

Nel caso in cui la modifica sia stata richiesta successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz Ultra e nuove Edizioni

Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli **Ambiti di rischio**. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche **degli andamenti e della sostenibilità tecnica** relativa alle **Soluzioni** di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi **Ambiti di rischio**. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una **nuova Edizione e adeguando automaticamente** alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione **tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza** successivo al rilascio della nuova **Edizione**. Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'adeguamento sarà posticipato al successivo rinnovo annuale, salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.

All'atto della sottoscrizione della **Polizza** il Contraente dichiarerà di conoscere ed approvare il presente **regolamento** ed il meccanismo evolutivo di automatico adeguamento del contratto alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive **Edizioni** realizzate durante la vigenza del contratto; condizioni di assicurazione da considerarsi sostitutive rispetto a quelle originariamente previste e perciò applicabili ai rapporti già in corso ed agli **Ambiti di rischio** già acquistati.

Il rapporto contrattuale, con riferimento ai singoli **Ambiti di rischio**, sarà dunque regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate e descritte nell'ultima **Edizione**. L'automatico adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima della realizzazione della nuova **Edizione**. Così, ad esempio, l'eventuale variazione delle regole di evoluzione tariffaria varrà soltanto per i rinnovi posteriori alla prima scadenza annuale successiva al rilascio della nuova **Edizione**. Allo stesso modo, le eventuali nuove procedure per la richiesta di indennizzo e/o la liquidazione della prestazione dovuta nei casi previsti dalla **Polizza** saranno applicabili soltanto alle denunce di sinistro presentate successivamente al rilascio della nuova **Edizione**. Rimane ferma, comunque, l'applicazione della regola di miglior vantaggio per l'Assicurato prevista, in caso di sinistro (o di accadimento dell'evento assicurato), **dalla clausola Best Guarantee** descritta nei successivi artt. 11, 12 e 13.

Le condizioni di assicurazione previste nella nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all'**Edizione applicabile**, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima **Edizione** aggiornata. Le condizioni di assicurazione originariamente vigenti saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente per il tempo occorrente a consentirgli di eventualmente esercitare, con la corretta informativa e la giusta consapevolezza, le opzioni previste dalla **Best Guarantee clause** di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

Allianz inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati previste dalla nuova **Edizione**, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

11) Best Guarantee clause: La Clausola di "miglior garanzia" e l'ulteriore tutela del Contraente

L'adeguamento automatico del contratto alle condizioni di assicurazione contenute nelle successive **Edizioni**, se diverse, costituisce un tratto distintivo di **Allianz Ultra** e mira a garantire a tutti gli Assicurati l'applicazione, in ciascun **Ambito di rischio**, delle condizioni di assicurazione stabilite dall'**Edizione** più aggiornata.

Per questo motivo, in ipotesi di sinistro, il Contraente (o l'Assicurato, se diverso) sarà liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall'**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro, anche se diverse da quelle sottoscritte e contenute negli **Ambiti di rischio** originariamente acquistati.

Primo obiettivo di Allianz è di proteggere gli interessi della propria clientela e garantire che il contratto sia sempre regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate, semplici e chiare, in quanto ritenute più favorevoli.

Fermo quanto sopra, è con lo scopo di rispettare eventuali diverse indicazioni degli aventi diritto che, in caso di sinistro, è concessa all'Assicurato la possibilità di liberamente scegliere, laddove lo preferisse, che il sinistro medesimo continui ad esser gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione inizialmente stabilite negli **Ambiti di rischio** acquistati e descritti nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza**. Tale facoltà di scelta è descritta nel successivo art. 12.

12) Modalità di esercizio della **Best Guarantee clause** in caso di sinistro

Anche al fine di privilegiare le esigenze di più celere liquidazione, il sinistro sarà gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione previste nell'ultima **Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e presente nella sua area personale.

Nel formulare, laddove possibile, la propria offerta di pagamento, alle condizioni aggiornate di **Allianz Ultra**, Allianz fornirà all'Assicurato un supporto adeguato per ricordargli la sua opzione di scelta e consentire allo stesso di confrontare adeguatamente le condizioni di assicurazione aggiornate di **Allianz Ultra** e quelle inizialmente sottoscritte e, conseguentemente, orientare al meglio la sua decisione verso la modalità di liquidazione preferita.

A tal fine, l'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro sarà messa a disposizione del Contraente fino alla totale definizione del sinistro stesso.

Per avvalersi della facoltà di scelta l'Assicurato dovrà rivolgersi, entro 20 giorni dall'eventuale formulazione dell'offerta, al proprio Agente od al canale di contatto messi a disposizione da Allianz. Decorso quel termine, l'offerta eventualmente formulata dovrà intendersi accettata.

Nel caso in cui dichiarerà di preferire l'applicazione delle condizioni di assicurazione originariamente vigenti, il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato da quell'**Edizione**, ferma restando la possibilità, per eventuali sinistri successivi, di continuare ad avvalersi della **Best Guarantee clause**.

Nel caso in cui opti per la liquidazione alle condizioni di assicurazione aggiornate, l'Assicurato – e il Contraente se diverso – sarà invitato a formalizzare il suo consenso ed a sottoscrivere una nuova **Polizza** che sarà rilasciata alle condizioni di assicurazione aggiornate dell'ultima **Edizione** rilasciata da Allianz. In caso di sottoscrizione della nuova **Polizza**, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata, non sarà possibile e la **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione all'**Edizione** richiamata nell'ultima **Polizza** sottoscritta di **Allianz Ultra**, e non invece per il passato.

Il silenzio o l'inerzia dell'Assicurato o del Contraente ed il mancato esercizio dell'opzione non varranno quale comportamento concludente e la **Polizza** rimarrà invariata anche nel caso di effettivo incasso della somma liquidata da Allianz.

La **Best Guarantee clause** non si applicherà né alle Prestazioni in forma specifica, che sempre saranno erogate alle condizioni di assicurazione più aggiornate di **Allianz Ultra**, né alle prestazioni di assistenza, né alle ipotesi in cui la modifica contrattuale, e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

La clausola non sarà neppure applicabile in tutti i casi in cui le condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione** vigente al momento della denuncia di sinistro escludano integralmente prestazioni assicurative previste dalle condizioni di assicurazione originarie. In tal caso il sinistro sarà gestito e liquidato sulla base delle sole condizioni di assicurazione del contratto originario.

Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di **Allianz Ultra** e la conseguente applicazione della **Best Guarantee clause** non saranno vevoli per eventuali **Edizioni** speciali create per determinati segmenti di clientela.

13) Aggiornamento di **Allianz Ultra** e **Best Guarantee clause** in caso di modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio

Nel caso in cui il Contraente decida di modificare o restringere, ampliare il suo **Programma di protezione**, aggiungendo o sostituendo un **Ambito di rischio** o modificandone il contenuto e scegliendo una diversa **Soluzione** di servizio, potrà farlo

soltanto aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime **Edizioni** disponibili sul mercato, anche in relazione ad eventuali ulteriori **Ambiti di rischio** non toccati dalla richiesta di modifica. In tal caso il Contraente dovrà sottoscrivere una nuova **Polizza** e non potrà domandare, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata. La **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione alle eventuali successive **Edizioni**, e non invece per il passato.

La presente disposizione non si applica:

- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare ordinariamente, rispetto ad uno o più **Ambiti di rischio**, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate **Edizioni** diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della **Polizza**.

14) Recesso e diritto di disdetta

Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia formalizzato il suo consenso per la liquidazione del sinistro secondo le condizioni di assicurazione aggiornate e sottoscritto la nuova **Polizza**. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova **Polizza**, varrà soltanto per i sinistri successivi, sempre che nel frattempo non sia stata rilasciata una nuova **Edizione** ed il Cliente abbia ancora una volta esercitato l'opzione e sottoscritto una nuova **Polizza** aggiornata.

In ogni caso il recesso vale per un singolo **Ambito di rischio** e non si estende agli altri che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.

Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.

L'eventuale scelta di ridurre il **Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

15) Rinvio

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione descritte nel **Set Informativo** consegnato al Contraente unitamente al presente **regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Responsabilità civile"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, secondo le Soluzioni di seguito indicate.

La **Soluzione Essential** contiene la seguente garanzia:

- ✓ Responsabilità civile della casa.
- La **Soluzione Plus** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Essential, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile della famiglia
- La **Soluzione Premium** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Plus, anche le seguenti:
- ✓ Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari;
 - ✓ Responsabilità civile dei minori sui social network.

La **Soluzione Top** contiene le garanzie della Soluzione Premium ed in aggiunta prevede

- ✓ l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto e la disponibilità di massimali più elevati rispetto alle altre Soluzioni.

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le garanzie non sono coperti i danni a cose che l'assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.
- ✗ La garanzia Responsabilità civile della casa, non è operante in relazione ad abitazioni aventi una descrizione difforme rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/ Rischi esclusi per la garanzia "Responsabilità civile della casa".
- ✗ Per specifiche garanzie, sono inoltre escluse dalla copertura le cose indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato/ "Rischi esclusi per la garanzia "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast- Rischi esclusi".

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

Garanzia "Responsabilità civile della casa": l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Garanzia "Responsabilità civile della famiglia": l'assicurazione vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, puoi pagare il premio anche in una sola volta per l'intera durata della copertura assicurativa.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennialità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennialità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennialità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Responsabilità civile"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).

Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.
L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

	<p>E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.</p>
Responsabilità civile della casa - garanzie base	
<p>Responsabilità Civile della casa (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Questa garanzia è valida per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e precisamente per il fabbricato, o parte di esso, che costituisce i locali di abitazione compresi i relativi impianti e installazioni fissi e le rispettive pertinenze. In particolare, se l'Assicurato, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, riveste la qualifica di:</p> <p>A) proprietario o comproprietario dell'abitazione, sono operanti le seguenti garanzie:</p> <p><u>A1) Responsabilità civile della proprietà</u> Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata, compresi i danni che derivano dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione. Se l'abitazione occupa solo una parte del fabbricato e se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio la condizione "Estensione intero fabbricato", è possibile estendere questa garanzia all'intero fabbricato se il medesimo fabbricato è destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, uffici, studi professionali o se è vuoto. Se l'abitazione è data in affitto, uso o comodato, sono coperti anche i danni che derivano dall'arredamento dell'abitazione.</p> <p><u>A2) Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio</u> Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione dell'abitazione assicurata e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nell'abitazione assicurata. Se la copertura assicurativa è riferita all'abitazione locata, in uso o in comodato, questa garanzia non è prestata per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio ma è prestata a favore del conduttore, persona fisica, dell'abitazione assicurata che viene identificato al momento del Sinistro e, per questa garanzia, diventa l'Assicurato;</p> <p>B) affittuario dell'abitazione, sono operanti le seguenti garanzie:</p> <p><u>B1) Responsabilità civile danni da incendio ai locali presi in affitto, uso o comodato (rischio locativo)</u> Sono coperti i danni da incendio, esplosione e scoppio all'abitazione presa in affitto, uso o comodato.</p> <p><u>B2) Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio</u> Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione dell'abitazione assicurata e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nell'abitazione assicurata.</p>
Responsabilità civile della famiglia - garanzie base	
<p>Responsabilità civile della famiglia (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p><u>A) – Responsabilità civile per fatti della vita privata</u> Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata.</p> <p>La copertura assicurativa vale anche per i danni a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che derivano dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione; ▪ che derivano dall'utilizzo di cavalli e altri animali da sella; ▪ che derivano: <ul style="list-style-type: none"> - da veicoli e/o da natanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione; - da natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 m; - da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o di natanti che si trovano in aree private non equiparate a uso pubblico; - da fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme

	<p>che hanno pagato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione nonché l'azione di rivalsa da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per le somme che ha pagato per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria;</p> <p>nonché i danni causati in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che derivano dalla detenzione e l'uso di armi e munizioni per i casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo. <p><u>B) - Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio per abitazioni diverse da quella assicurata</u></p> <p>Sono coperti, relativamente alle abitazioni principale e saltuarie diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione delle abitazioni e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti in relazione ai fatti della vita privata accaduti nelle abitazioni sopra indicate.</p> <p><u>C) - Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano</u></p> <p>E' coperta la responsabilità, relativamente al fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o al fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, che deriva a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di favore nonché la responsabilità, in caso di separazione legale o di divorzio, che deriva all'Assicurato in quanto genitore non affidatario di tali minori.</p> <p><u>D) - Responsabilità civile dei droni a uso ricreativo</u></p> <p>Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà e utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto ma solo quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non utilizzati per uso professionale; ▪ di massa operativa al decollo fino a 900 grammi. <p>Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le disposizioni di legge sull'utilizzo dei mezzi aerei.</p>
<p>Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari (operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p>	<p><u>A) – Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL</u></p> <p>Sono coperti gli infortuni subiti dai collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da attacchi hacker o di pirateria informatica. Questa garanzia è operante solo se sono rispettati gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e le altre disposizioni di legge sul lavoro e copre pure le eventuali azioni di regresso e di surroga dell'INAIL.</p> <p><u>B) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari non iscritti INAIL</u></p> <p>Sono considerati terzi, i collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da attacchi hacker o di pirateria informatica. Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le disposizioni di legge sul lavoro.</p>
<p>Responsabilità civile dei minori sui social network (operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p>	<p>E' coperta la responsabilità, ai sensi della normativa sulla privacy di cui alla vigente legislazione italiana, per fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per i danni a terzi di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione, determinati dalla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e/o filmati di soggetti senza il loro consenso e, nel caso di minori, senza il consenso fornito dagli esercenti la potestà genitoriale o dai soggetti a loro equiparati. Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le norme di iscrizione ai social network e alle piattaforme internet.</p>
<p>Responsabilità civile della casa e Responsabilità civile della famiglia - Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive</p>	
<p>Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operanti per le Soluzioni</p>	<p><u>Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività</u></p> <p>Sono coperti i danni a terzi che derivano da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e/o da interruzioni o sospensioni di attività in genere.</p>

<p>“Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p><u>Azioni regresso e surroga INPS</u> Sono coperte le azioni di regresso e di surroga dall’INPS, così come indicato nella normativa vigente.</p> <p><u>Danni subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo</u> Sono coperti i danni subiti dagli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e/o i danni subiti dai veicoli e/o dai natanti.</p> <p><u>Trasloco nella nuova abitazione principale</u> (Valido solo per la garanzia “Responsabilità civile della casa”) Se l’Assicurato deve trasferire la sua abitazione principale in un’altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l’Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l’indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo; ▪ alle stesse condizioni che sono previste per l’abitazione principale.
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Riduzione del premio per durata poliennale</p>	<p>In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile proprietà di cavalli e altri animali da sella” (selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà o custodia, a titolo gratuito e di favore, di cavalli o altri animali da sella. Il numero complessivo degli stessi, dichiarato dal Contrente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, non deve essere inferiore a quello effettivo, altrimenti il pagamento dei danni avviene in proporzione al rapporto fra il numero indicato nella scheda e quello effettivo rilevato al momento del Sinistro. Questa garanzia è valida anche per la persona che, con il consenso dell’Assicurato proprietario dell’animale, si serve o custodisce, a titolo gratuito e di favore, l’animale.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast” (selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione allo svolgimento dell’attività di affittacamere o bed and breakfast e precisamente quelli che derivano dai solli servizi di alloggio, compresa la fornitura della biancheria e la pulizia delle stanze e/o somministrazione della prima colazione.</p> <p>Questa garanzia è operante solo se l’attività è esercitata in locali intercomunicanti con l’abitazione principale dell’Assicurato, rispettando le disposizioni di legge e le disposizioni locali e per un numero complessivo di posti letto non superiore a 6.</p>

<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Rischi esclusi per la garanzia “Responsabilità civile della casa”</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che non sono assicurate le abitazioni aventi una descrizione difforme dalla seguente:</p> <p><u>Descrizione dell’abitazione</u> L’abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell’abitazione. Le pertinenze dell’abitazione devono trovarsi entro 200 metri dall’abitazione stessa. Il fabbricato dove si trova l’abitazione deve essere in normale stato di manutenzione e conservazione. L’abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato; - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato; - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione; ▪ rappresenta per l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'abitazione principale ossia quella dove ha la residenza; - l'abitazione saltuaria ossia quella dove non ha la residenza anagrafica; - l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell'Assicurato che viene data in affitto, uso o comodato ossia e che può essere anche non abitata temporaneamente; ▪ rappresenta per l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'abitazione di cui è proprietario; - l'abitazione di cui è affittuario.
<p>Rischi esclusi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia "Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL)</p>	<p>Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:</p> <p>a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché – se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;</p> <p>b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);</p> <p>c) le Società le quali rispetto ai soggetti assicurati che non sono una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società stesse, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);</p> <p>d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari.</p> <p>Per i danni a cose da fuoriuscita di liquidi, rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli se non sono residenti con i soggetti assicurati e abitano in unità immobiliari distinte.</p>
<p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast"</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che in relazione alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast", la copertura assicurativa non è operante per i danni alle cose portate dai clienti.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
<p>I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che derivano dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi attività professionale ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo; b. che derivano da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; c. che derivano da detenzione o utilizzo di esplosivi; d. ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto e/o all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; e. punitivi di qualunque natura; f. che derivano da lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

	<ul style="list-style-type: none"> g. che derivano da inquinamento non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo; h. che derivano da umidità, stillicidio, infiltrazione e/o insalubrità dei locali; i. che derivano dalla proprietà, custodia e/o utilizzo di cani, gatti, cavalli e altri animali da sella e/o animali non domestici; j. di furto.
Limiti di copertura relativi alla garanzia "Responsabilità civile della casa"	
I limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della casa" (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	In relazione alla garanzia conduzione dell'abitazione di cui alla garanzia "Responsabilità civile della casa", la copertura non è operante per i danni che derivino da fatto dei collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari.
Limiti di copertura relativi alla garanzia "Responsabilità civile della famiglia"	
I limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della famiglia" (validi per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")	In relazione alla garanzia "Responsabilità civile della famiglia", la copertura non è operante per i danni: <ul style="list-style-type: none"> a) che derivano dalla proprietà di fabbricati; b) che derivano dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, di natanti a motore e di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,50 m; c) che derivano dalla proprietà, detenzione e utilizzo di aeromobili compresi i mezzi aerei a pilotaggio remoto (i cosiddetti droni); d) che derivano dalla proprietà, detenzione e utilizzo di apparecchi soggetti alla vigente normativa (i cosiddetti mezzi con motore utilizzati per il volo da diporto o sportivo e i mezzi privi di motore quali deltaplani, parapendii); e) che derivano dall'esercizio della caccia; f) che derivano dalla detenzione e l'uso di armi e munizioni; g) che derivano dalla pratica di sport a livello professionistico; h) relativamente alla garanzia "Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano", causati dai minori a coloro che li sorvegliano; i) relativamente alla garanzia "Responsabilità civile dei droni a uso ricreativo", subiti dai mezzi aerei a pilotaggio remoto.
Limiti di copertura relativi alla garanzia "Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari"	
I limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari (validi per le Soluzioni "Premium" o "Top")	In relazione alla garanzia "Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari", la copertura non è operante per i danni riconducibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente a malattie professionali.
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i limiti di copertura validi per tutte le garanzie e i limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della famiglia".	
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Responsabilità civile proprietà di cavalli e altri animali da sella	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione dei limiti di copertura validi per tutte le garanzie e dei limiti di copertura garanzia Responsabilità civile della famiglia".
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione	
Garanzia Responsabilità civile della casa	
Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività	Scoperto

Danni subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo	Franchigia per danni subiti da veicoli e/o natanti di terzi (non presente per la Soluzione Top)
Garanzia Responsabilità civile della famiglia	
Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività	Scoperto
Danni subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo	Franchigia per danni subiti da veicoli e/o natanti di terzi (non presente per la Soluzione Top)
Responsabilità civile dei minori sui social network	Limite di indennizzo Franchigia (non presente per la Soluzione Top)
Sinistri avvenuti in U.S.A e Canada e Messico	Limite di indennizzo
Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast	Franchigia

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie
<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 10% minimo Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla superficie dei locali assicurati) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aumento della superficie

	dei locali assicurati), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio:</p> <p>Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la copertura ?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni:

- principali, saltuarie, locate in uso o comodato,
- ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano
- di una delle seguenti tipologie: appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente.

Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:

Soluzione Essential: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai danni derivanti dalla “Responsabilità civile della casa”.

Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla “Responsabilità civile della famiglia”.

Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per i danni derivanti da “Responsabilità civile proprietà dei cavalli e altri animali da sella” e da “Responsabilità civile affittacamere /bed and breakfast”.

Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari” e da “Responsabilità civile dei minori sui social network”.

Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi dell’eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto e della disponibilità di massimali più elevati.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;
- tramite il sito internet dell’Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami.

L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda

	ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Responsabilità Civile

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 974 - 07/03/2020



AllianzNow, la tua protezione in tempo reale

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza



Scarica l'App

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:

- a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Responsabilità civile", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Indice

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 6
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 7
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 8
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 8
7. PREMIO	PAG. 9
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 10
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 11

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio "**Responsabilità civile**" è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential**: comprensiva della garanzia "Responsabilità civile della casa";
- **Plus**: comprensiva della garanzia di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, della garanzia "Responsabilità civile della famiglia";
- **Premium**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, delle garanzie "Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari" e "Responsabilità civile dei minori sui social network";
- **Top**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni e della disponibilità di Massimali più elevati.

Le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento di un Premio aggiuntivo, con le garanzie aggiuntive "Responsabilità civile proprietà di cavalli e altri animali da sella" e "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast".

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Allianz Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Allianz Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Allianz Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, in relazione ai casi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti, anche se derivano da violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile della casa (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Questa garanzia è valida per l'abitazione la cui **ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio** e precisamente per il fabbricato, o parte di esso, che costituisce i locali di abitazione compresi i relativi impianti e installazioni fissi e le rispettive pertinenze.

Condizioni di assicurazione

In particolare, se l'Assicurato, in base a quanto indicato nella **Scheda tecnica di Ambito di rischio**, riveste la qualifica di:

A) **proprietario o comproprietario dell'abitazione**, sono operanti le seguenti garanzie:

A1) Responsabilità civile della proprietà

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata, compresi, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera f), i danni che derivano dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione. Se l'abitazione occupa solo una parte del fabbricato e **se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio la condizione "Estensione intero fabbricato"**, è possibile estendere questa garanzia all'intero fabbricato **se il medesimo fabbricato è destinato**, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, uffici, studi professionali o se è vuoto.

Se l'abitazione è data in affitto, uso o comodato, sono coperti anche i danni che derivano dall'arredamento dell'abitazione.

A2) Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione dell'abitazione assicurata e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nell'abitazione assicurata.

Se la copertura assicurativa è riferita all'abitazione locata, in uso o in comodato, questa garanzia non è prestata per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio ma è prestata a favore del conduttore, persona fisica, dell'abitazione assicurata che viene identificato al momento del Sinistro e, per questa garanzia, diventa l'Assicurato;

B) **affittuario dell'abitazione**, sono operanti le seguenti garanzie:

B1) Responsabilità civile danni da incendio ai locali presi in affitto, uso o comodato (rischio locativo)

Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", i danni da incendio, esplosione e scoppio all'abitazione presa in affitto, uso o comodato.

B2) Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione dell'abitazione assicurata e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nell'abitazione assicurata.

Art. 2.2.2 - Responsabilità civile della famiglia (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

A) - Responsabilità civile per fatti della vita privata

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata.

La copertura assicurativa vale anche per i danni a terzi:

- che derivano, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera f), dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione;
 - che derivano, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera i), dall'utilizzo di cavalli e altri animali da sella;
 - che derivano, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.3 "Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia", copertura assicurativa", lettera b):
 - da veicoli e/o da natanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
 - da natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 m;
 - da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o di natanti che si trovano in aree private non equiparate a uso pubblico;
 - da fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione nonché l'azione di rivalsa da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per le somme che ha pagato per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria;
- nonché i danni causati in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato;
- che derivano, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.3 "Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia", lettera f), dalla detenzione e l'uso di armi e munizioni per i casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo.

B) - Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio per abitazioni diverse da quella assicurata

Sono coperti, relativamente alle abitazioni principale e saltuarie **diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione delle abitazioni e i danni da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato avvenuti in relazione ai fatti della vita privata accaduti nelle abitazioni sopra indicate.

Condizioni di assicurazione

C) - Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano

E' coperta la responsabilità, relativamente al fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o al fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, che deriva a parenti, affini, amici o conoscenti che **occasionalmente e temporaneamente** sorvegliano tali minori **a titolo gratuito e di favore** nonché la responsabilità, in caso di separazione legale o di divorzio, che deriva all'Assicurato in quanto genitore non affidatario di tali minori.

D) - Responsabilità civile dei droni a uso ricreativo

Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.3 "Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia", lettera c), i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà e utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto **ma solo quelli:**

- non utilizzati **per uso professionale;**
- di massa operativa al decollo **fino a 900 grammi.**

Questa garanzia è operante **solo se sono rispettate le disposizioni di legge sull'utilizzo dei mezzi aerei.**

Art. 2.2.3 - Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

A) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL

Sono coperti gli infortuni subiti dai collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da attacchi hacker o di pirateria informatica. Questa garanzia è operante **solo se sono rispettati gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e le altre disposizioni di legge sul lavoro** e copre pure le eventuali azioni di regresso e di surroga dell'INAIL.

B) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari non iscritti INAIL

Sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1.4 "Persone non considerate terzi", lettera d), i collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da attacchi hacker o di pirateria informatica. Questa garanzia è operante **solo se sono rispettate le disposizioni di legge sul lavoro.**

Art. 2.2.4 - Responsabilità civile dei minori sui social network (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

E' coperta la responsabilità, ai sensi della normativa sulla privacy di cui alla vigente legislazione italiana, per fatto dei figli minori dell'Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per i danni a terzi di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione, determinati dalla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e/o filmati di soggetti senza il loro consenso e, nel caso di minori, senza il consenso fornito dagli esercenti la potestà genitoriale o dai soggetti a loro equiparati. Questa garanzia è operante **solo se sono rispettate le norme di iscrizione ai social network e alle piattaforme internet.**

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte, con il pagamento di un premio aggiuntivo, dal Contraente solo nell'Ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti **solo se sono richiamate** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Responsabilità civile proprietà di cavalli e altri animali da sella (*Selezionabile per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera i), i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà o custodia, **a titolo gratuito e di favore**, di cavalli o altri animali da sella. **Il numero complessivo degli stessi**, dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **non deve essere inferiore a quello effettivo, altrimenti il pagamento dei danni avviene in proporzione al rapporto fra il numero indicato nella scheda e quello effettivo rilevato al momento del Sinistro.** Questa garanzia è valida anche per la persona che, **con il consenso dell'Assicurato proprietario dell'animale**, si serve o custodisce, **a titolo gratuito e di favore**, l'animale.

Art. 2.3.2 - Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast (*Selezionabile per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera a), i danni a terzi avvenuti in relazione allo svolgimento dell'attività di affittacamere o bed and breakfast **e precisamente** quelli che derivano dai **solli servizi di alloggio**, compresa la fornitura della biancheria e la pulizia delle stanze e/o somministrazione della prima colazione.

Questa garanzia è operante **se l'attività è esercitata** in locali intercomunicanti con l'abitazione principale dell'Assicurato, rispettando le disposizioni di legge e le disposizioni locali e per un numero complessivo di posti letto non superiore a 6.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le seguenti precisazioni di copertura sono valide sia per le garanzie base che per le garanzie aggiuntive e sono prestate nel Massimale previsto per le garanzie base "Responsabilità civile della casa" e "Responsabilità civile della famiglia" cui si riferiscono.

Art. 2.4.1 - Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività

Sono coperti i danni a terzi che derivano da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e/o da interruzioni o sospensioni di attività in genere.

Art. 2.4.2 - Azioni regresso e surroga INPS

Sono coperte le azioni di regresso e di surroga dall'INPS, così come indicato nell'art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.4.3 - Danni subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo

Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", i danni subiti dagli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e/o i danni subiti dai veicoli e/o dai natanti.

Art. 2.4.4 - Trasloco nella nuova abitazione principale (*Valido solo per la garanzia "Responsabilità civile della casa"*)

Se l'Assicurato deve **trasferire la sua abitazione principale** in un'altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione **se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l'Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l'indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:**

- tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo;
- alle stesse condizioni che sono previste per l'abitazione principale e senza considerare le dichiarazioni previste nel paragrafo "Descrizione dell'abitazione" dell'articolo 3.1.2 "Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile della casa" e nell'articolo 2.5.1 "Superficie dei locali".

Art. 2.5 Operatività delle garanzie

Art. 2.5.1 - Superficie dei locali (*Valido solo per la garanzia "Responsabilità civile della casa"*)

L'abitazione, **in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, deve occupare una superficie non superiore** a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La superficie dell'abitazione deve essere calcolata sommando il 100% della superficie calpestabile dei vani dei locali di abitazione e il 50% delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti. E' comunque prevista una tolleranza di 20 mq. **Se la condizione "Estensione intero fabbricato" è operante, la superficie deve essere determinata considerando l'intero fabbricato.**

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose e persone escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi **per tutte le garanzie** (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia "Responsabilità civile della casa" (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.1 "Responsabilità civile della casa", non sono assicurate le abitazioni aventi una descrizione difforme dalle seguenti:

Descrizione dell'abitazione

L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo **se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.**

Le pertinenze dell'abitazione **devono trovarsi entro 200 metri dall'abitazione stessa.**

Il fabbricato dove si trova l'abitazione **deve essere in normale stato di manutenzione e conservazione.**

Condizioni di assicurazione

L'abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):

- è costituita da:
 - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
- rappresenta per l'Assicurato:
 - l'abitazione principale ossia quella dove ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione saltuaria ossia quella dove non ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell'Assicurato che viene data in affitto, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente;
- rappresenta per l'Assicurato:
 - l'abitazione di cui è proprietario;
 - l'abitazione di cui è affittuario.

Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la **garanzia "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast"** (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla **garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.2 "Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast"**, la **copertura assicurativa non è operante per i danni alle cose portate dai clienti.**

Art. 3.1.4 - Persone non considerate terzi (Valido per tutte le garanzie ad eccezione della garanzia "Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL")

Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
- b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate (come indicato nell'art. 2359 codice civile e successive modifiche e integrazioni) nonché il rispettivo amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari.

Per i danni a cose da fuoriuscita di liquidi, rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli **se non sono residenti** con i soggetti assicurati e abitano in unità immobiliari distinte.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) che derivano dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi **attività professionale** ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo;
- b) che derivano da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- c) che derivano da detenzione o utilizzo di esplosivi;
- d) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto e/o all'emissione di onde e/o di **campi elettromagnetici**;
- e) punitivi di qualunque natura;
- f) che derivano da lavori di **manutenzione straordinaria**, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) che derivano da **inquinamento** non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- h) che derivano da umidità, stitlicidio, infiltrazione e/o insalubrità dei locali;
- i) che derivano dalla proprietà, custodia e/o utilizzo di **cani, gatti, cavalli** e altri **animali** da sella e/o animali non domestici;
- j) di furto.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2 - Limiti di copertura della **garanzia "Responsabilità civile della casa"** (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia conduzione dell'abitazione di cui all'articolo 2.2.1 "Responsabilità civile della casa" lettere A2 e B2, la copertura non è operante per i danni che derivino da fatto dei collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari.

Art. 4.3 - Limiti di copertura della **garanzia "Responsabilità civile della famiglia"** (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Responsabilità civile della famiglia", la copertura non è operante per i danni:

- a) che derivano dalla **proprietà** di fabbricati;
- b) che derivano dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di **veicoli a motore**, di natanti a motore e di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,50 m;
- c) che derivano dalla proprietà, detenzione e utilizzo di **aeromobili** compresi i mezzi aerei a pilotaggio remoto (i cosiddetti droni);
- d) che derivano dalla proprietà, detenzione e utilizzo di apparecchi soggetti al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 e successive modifiche e integrazioni (i cosiddetti mezzi con motore utilizzati per il volo da diporto o sportivo e i mezzi privi di motore quali deltaplani, parapendii);
- e) che derivano dall'esercizio della **caccia**;
- f) che derivano dalla detenzione e l'uso di armi e munizioni;
- g) che derivano dalla pratica di **sport** a livello **professionistico**;
- h) relativamente alla garanzia di cui all'art. 2.2.2 lettera C) "Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano", causati dai **minori** a coloro che li sorvegliano;
- i) relativamente alla garanzia di cui all'art. 2.2.2 lettera D) "Responsabilità civile dei droni a uso ricreativo", subiti dai mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Art. 4.4 - Limiti di copertura della **garanzia "Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari"** (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari", la copertura non è operante per i danni riconducibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente a malattie professionali.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale

Relativamente alla garanzia 2.2.1 "Responsabilità civile della casa", le abitazioni assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Relativamente alla garanzia 2.2.2 "Responsabilità civile della famiglia", la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ma, per i Sinistri avvenuti in **U.S.A., Canada e Messico**, è prestata applicando lo specifico Limite di indennizzo.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 codice civile.**

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:

- **informare** immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.2 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, **in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile**.

L'Impresa **non riconosce le spese** sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e **non risponde** di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

■ Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

I **Massimali**, i **Limiti di indennizzo** (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT)**. **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell'ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

Art. 7.5 - Pagamento del Premio in una sola volta (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.1a "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", è stato pagato in una sola volta e si riferisce all'intera durata della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2b "Tacito rinnovo", **non verrà tacitamente rinnovata** e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **manca di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Allianz Ultra" richiamato all'art.1.2.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che **la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso** di cui al presente articolo.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 9.7 - Clausola broker (*Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.